

Bruxelles, 8 maggio 2025
(OR. en)

8570/25

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0158 (CNS)**

**FISC 109
UD 102
ECOFIN 500
MI 278
COMER 73**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 maggio 2025
Destinatario:	Consiglio

Oggetto:	Progetto di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione - Orientamento generale = Testo di compromesso
----------	---

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza per la direttiva in oggetto.

Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

- (1) È stato dimostrato che l'uso del regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) facilita e garantisce una maggiore conformità in materia di IVA in relazione alle importazioni e garantisce in tal modo che non vi siano distorsioni della concorrenza a scapito delle forniture dell'UE attraverso una riscossione meno efficace delle imposte sulle importazioni di spedizioni di modesto valore da paesi terzi a consumatori nell'UE. In un contesto di aumento esponenziale delle importazioni, è necessario incentivare ulteriormente il ricorso al regime dell'IOSS. Pertanto, per conseguire tale obiettivo, gli operatori che non sono registrati nel regime dell'IOSS ma che effettuano cessioni nell'ambito di applicazione dell'IOSS dovrebbero, di norma, essere debitori dell'IVA all'importazione e dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale dei beni, il che richiederebbe la registrazione in ciascuno di tali Stati membri.
- (2) Al fine di proteggere le entrate fiscali degli Stati membri, gli operatori non stabiliti nell'Unione e che non si avvalgono dell'IOSS dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante fiscale che assuma tutti gli obblighi in materia di IVA relativi a tutte le spedizioni di importazioni ammissibili. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe applicarsi se l'operatore è stabilito in un paese elencato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione³ con cui l'Unione o lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca. Per migliorare l'applicazione, l'obbligo di ricorrere a un rappresentante fiscale costituisce pertanto un'alternativa adeguata e proporzionata per i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell'Unione e che non ricorrono all'IOSS.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

- (3) Le condizioni per la designazione di tale rappresentante fiscale a debitore dell'IVA dovrebbero dunque essere allineate all'obbligo per gli operatori non stabiliti nell'UE di designare un intermediario per l'uso dell'IOSS, al fine di garantire parità di condizioni per la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza ammissibili di beni importati. Di conseguenza, alcuni fornitori o fornitori presunti non stabiliti nell'UE sarebbero tenuti ad avere un rappresentante fiscale sia per l'importazione che per le vendite a distanza di beni importati in ciascuno Stato membro in cui tali cessioni hanno luogo. Tuttavia, poiché lo Stato membro di importazione e quello delle vendite a distanza di beni importati coincidono quando l'IOSS non sarà utilizzato, la designazione di due rappresentanti fiscali diversi in quello specifico Stato membro potrebbe non essere necessaria.
- (4) Se l'IOSS non è utilizzato, l'IVA all'importazione sulle spedizioni ammissibili è riscossa direttamente dallo Stato membro di destinazione finale dei beni, ossia lo Stato membro in cui avviene l'importazione. Per contro, nei casi in cui è utilizzato l'IOSS, l'importazione è esente dall'IVA all'importazione e l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati è riscossa dal fornitore e versata al rispettivo Stato membro di identificazione, che trasmette l'IVA ai pertinenti Stati membri di consumo. Al momento di stabilire le condizioni per la designazione di un rappresentante fiscale quando l'IOSS non è utilizzato, è pertanto opportuno tenere conto di tale situazione. Nello stabilire le condizioni per la designazione di un intermediario quando viene utilizzato l'IOSS, gli Stati membri sono autorizzati a richiedere garanzie che siano adeguate e proporzionate ai rischi associati ai soggetti e alle operazioni nei cui confronti agisce l'intermediario.

- (5) I rappresentanti doganali indiretti svolgono un ruolo importante nelle procedure connesse all'importazione delle spedizioni. Sebbene il loro compito comprenda principalmente le norme doganali, essi possono svolgere un ruolo attivo nel garantire la riscossione dell'IVA all'importazione. Attualmente ciò è possibile quando il rappresentante doganale indiretto è designato come debitore dell'IVA all'importazione. Tuttavia, secondo l'approccio incentivato dell'IOSS, il rappresentante doganale indiretto potrebbe essere ritenuto debitore dell'IVA all'importazione quando agisce in qualità di rappresentante fiscale del debitore dell'IVA all'importazione. Poiché il rappresentante doganale indiretto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di agire in qualità di rappresentante fiscale, è opportuno consentire agli Stati membri di rendere responsabili in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione i rappresentanti doganali indiretti che non agiscono in qualità di rappresentanti fiscali, al fine di garantire il pagamento dell'IVA all'importazione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a far sì che altre persone, ad esempio le persone tenute al pagamento dell'obbligazione doganale in caso di irregolarità doganali, siano responsabili in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione.

- (6) Nell'ambito dell'approccio incentivato dell'IOSS, il fornitore o il fornitore presunto sono sistematicamente debitori dell'IVA all'importazione. Di conseguenza, se il fornitore, il fornitore presunto e, se del caso, il rappresentante fiscale da essi designato o la persona che può essere ritenuta responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione non si conformano, i beni non saranno immessi in libera pratica. Per evitare che subisca le conseguenze negative della non conformità dei soggetti debitori dell'IVA all'importazione, gli Stati membri possono consentire che l'acquirente, previo accordo, paghi l'IVA all'importazione dovuta dal fornitore o dal fornitore presunto, se questi ultimi non adempiono agli obblighi di registrazione e di pagamento e se il fornitore o fornitore presunto sono ignoti alla persona che presenta la dichiarazione doganale al momento dell'importazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le condizioni e le procedure adeguate per l'applicazione di tale possibilità, in modo da evitare che il pagamento da parte dell'acquirente dell'IVA all'importazione indebolisca l'efficacia della misura volta a incentivare l'uso dell'IOSS. Tale pagamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l'acquirente di recuperare l'IVA all'importazione dal fornitore o dal fornitore presunto a norma del pertinente diritto civile. Poiché tale possibilità è intesa a superare le difficoltà derivanti dal passaggio dalla responsabilità dell'acquirente a quella del fornitore in merito alle spedizioni di importazioni, la Commissione dovrebbe valutare se il mantenimento di tali norme dopo il completamento della riforma doganale sia giustificato.
- (7) Il regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, prevede che il debitore dell'IVA all'importazione relativa alle vendite a distanza ammissibili di beni importati sia l'acquirente. Ciò è in contrasto con l'obiettivo di trasferire la responsabilità dall'acquirente al fornitore o fornitore presunto e di renderli sistematicamente debitori dell'IVA all'importazione relativa a tali beni. Anche nei casi in cui l'acquirente paga l'IVA all'importazione, in linea di principio il fornitore o il fornitore presunto continuano a essere i debitori. Pertanto, il regime speciale non dovrebbe più essere applicato e dovrebbe essere soppresso.

- (8) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire portare avanti il concetto di una registrazione unica ai fini dell'IVA nell'Unione, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2028

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 201 è sostituito dal seguente:

"Articolo 201

All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitorici dallo Stato membro d'importazione.

In deroga al primo comma, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, sono i debitori dell'IVA all'importazione.

Se il fornitore o il fornitore presunto di cui al secondo comma non sono stabiliti nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tali persone designano un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.

Se le importazioni di beni sono esentate a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis, il terzo comma non si applica.";

- 2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 201 bis

Fatto salvo l'articolo 201, secondo e terzo comma, se i debitori dell'IVA all'importazione non adempiono [...] ai loro obblighi fiscali ai sensi di detti commi, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essi stabilite, l'acquirente ad assolvere l'IVA all'importazione dovuta da tali soggetti.";

- 3) all'articolo 204, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

"Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste [...], con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.";

- 4) all'articolo 204, paragrafo 1, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

"In deroga al primo e al secondo comma, qualora un soggetto passivo sia tenuto a designare un rappresentante fiscale a norma dell'articolo 201, terzo comma, tale soggetto passivo designa un rappresentante fiscale quale debitore dell'imposta sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.";

5) nell'articolo 205, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

"Inoltre, nella situazione di cui all'articolo 201, secondo e terzo comma, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dall'acquirente e dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 205 bis

Entro il [31 marzo 2032] la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 201, secondo, terzo e quarto comma, all'articolo 201 bis, all'articolo 204, paragrafo 1, comma 4, e all'articolo 205, paragrafo 2, compreso il loro impatto sul funzionamento del mercato interno, valuta la necessità di mantenere l'articolo 201 bis e l'articolo 205, paragrafo 2, e, se ritenuto necessario, presenta un'adeguata proposta legislativa.";

7) al titolo XII il capitolo 7 è soppresso.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2028.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente